

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli Affari Speciali**

(JERVOLINO RUSSO)

e dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988

Norme sulla tutela penale della personalità del minore

ONOREVOLI SENATORI. – L'evoluzione culturale avvenuta nel nostro Paese ha portato ad una accresciuta consapevolezza del valore della dignità e della libertà della persona umana e conseguentemente ad avvertire con maggior forza l'esigenza di promuovere e tutelare tali valori.

Il preoccupante aumento degli episodi di violenza e soprattutto di quelli nei confronti dei minori ha contestualmente determinato una crescente «istanza di difesa» da parte della popolazione ed una «riscoperta della vittima» da parte dei criminologi.

La violenza sui minori, fra l'altro, si è manifestata in forme del tutto nuove – basti pensare alla droga e a particolari forme di sfruttamento del lavoro minorile – e con un'estensione tale da richiedere l'urgente

intervento pubblico anche mediante l'emanazione di norme dirette a proteggere l'armonico sviluppo della personalità del fanciullo.

Negli anni trascorsi la richiamata evoluzione culturale ha impegnato il legislatore nella revisione delle norme civilistiche per il loro adeguamento ai principi sanciti dalla Carta costituzionale.

Particolare rilevanza ha avuto la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) che ha modificato radicalmente la vecchia impostazione legislativa, introducendo il concetto di famiglia come comunità di persone di pari dignità e valorizzando, quanto alla potestà del genitore, il suo essere funzionale alla educazione e allo sviluppo della personalità dei figli.

Non meno significative sono le leggi sull'adozione e l'affidamento familiare (legge 22 maggio 1974, n. 357; legge 4 maggio 1983, n. 184) e la legge 21 aprile 1983, n. 123, in materia di cittadinanza. Con esse viene sviluppata la tutela del minore all'interno e all'esterno dei rapporti familiari e trova più ampia attuazione il principio della parità tra coniugi.

Di fronte a questo cammino compiuto nell'ambito civilistico, la legislazione penale appare ancora più inadeguata, non soltanto perchè in essa non sono contemplati una serie di fenomeni nuovi ma, soprattutto, perchè la concezione di famiglia che ispira questa normativa è molto lontana dalla concezione che emerge dalla richiamata riforma dell'istituto familiare.

Inoltre, l'ordinamento penale vigente - fortemente datato da un clima culturale che sottovalutava le esigenze di crescita umana del minore e l'esistenza di suoi autonomi diritti - è più attento alla tutela dell'integrità fisica e patrimoniale che di quella psichica del minore ed è basato su un'immagine spesso distorta e parziale del soggetto in età evolutiva.

Non è senza significato, ad esempio, che l'abbandono del minore sia sanzionato solo se pone in pericolo la sua incolumità e che la violazione degli obblighi di assistenza sia prevalentemente legata alla mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza.

La scarsa sensibilità del legislatore del 1930 alla tutela dello sviluppo della personalità del minore appare evidente dalla lettura delle norme penali secondo le quali: si ritiene la liceità dei mezzi di correzione anche se legati alla violenza fisica; si ipotizza un minore di anni sedici che possa essere così corrotto da non risentire danni da atti sessuali su di lui compiuti; si considera il minore come in totale disponibilità dei genitori, lasciando quasi esclusivamente alla discrezionalità di questi la possibilità o meno di perseguire comportamenti gravemente lesivi della personalità del ragazzo.

Il Governo ritiene ormai indifferibile una iniziativa legislativa diretta ad assicurare una migliore tutela del soggetto in età evolutiva, anche sulla base dei suggerimenti provenienti dal mondo degli esperti e degli operatori minorili.

In particolare, sono state recepite le proposte formulate dal gruppo di studio per la tutela del minore costituito presso l'Ufficio del Ministro per gli affari speciali che ha dedicato la prima parte dei suoi lavori ad una revisione ed integrazione delle norme penali inerenti la tutela del minore.

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento non dà soltanto attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione repubblicana, ma consente di recepire anche le indicazioni contenute negli atti internazionali per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla Carta dei diritti del fanciullo approvata dall'ONU nel 1959.

La nuova disciplina tende ad assicurare:

a) una migliore tutela della personalità del minore nelle sue relazioni familiari ed in quelle esterne alla famiglia;

b) una più efficace repressione di ogni forma di sfruttamento dei ragazzi e dei bambini;

c) un'adeguata tutela della progressiva ed equilibrata maturazione sessuale;

d) un'adeguata tutela del minore, vittima di reati, da interventi processuali che, non tenendo conto della particolare sensibilità del minore, possano gravemente ledere la sua personalità, aggiungendo violenza a violenza.

Il disegno di legge consta di 14 articoli, di cui si illustra qui di seguito il contenuto.

L'articolo 1 reintroduce nel libro secondo del codice penale il titolo decimo, già dedicato ai delitti contro la integrità e la sanità della stirpe e abrogato con legge 22 maggio 1978, n. 194. Il nuovo titolo decimo è dedicato interamente ai delitti contro la personalità del minore, secondo le previsioni di seguito illustrate.

Articolo 545 (Atti lesivi del minore nella sfera sessuale)

L'articolo sostituisce, per quanto concerne i minori, gli attuali articoli 519, 521 e 530.

Con il primo comma, conformemente a quanto già previsto in termini generali dal disegno di legge n. 996 all'esame del Senato in seconda lettura durante la IX legislatura, si unificano le previsioni della violenza carnale e

degli atti di libidine violenti. La vigente distinzione tra le due fattispecie comporta infatti, per la persona offesa, indagini umilianti, che risultano particolarmente dannose quando oggetto dell'investigazione sia un minore.

Il secondo comma riproduce, con i conseguenti adattamenti, il contenuto del vigente articolo 519, secondo comma, n. 2; mentre la lettera c) introduce una nuova previsione, con la quale si intende proteggere il minore dagli abusi che possono essere commessi nell'ambito delle sempre più frequenti unioni di fatto.

Il terzo, il quarto e il quinto comma sostituiscono l'attuale articolo 530, con una formulazione atta a comprendere ogni tipo di atti sessuali. Le ipotesi contemplate nei tre commi sono peraltro graduate per quanto attiene alla sanzione, apparendo di differente gravità. Viene invece del tutto soppresso l'ultimo comma del summenzionato articolo 530, sia per l'improprietà del riferimento alla «corruzione» del minore, sia per le svilenti indagini cui può dar luogo il tentativo di provare la «corruzione».

Con il sesto comma si prevede un'aggravante che si applica quando, ricorrendo una delle ipotesi dei primi tre commi, il fatto viene compiuto da più persone riunite. La norma, pur diversamente formulata, raccoglie nella sostanza una previsione già presente nel richiamato disegno di legge per la tutela della libertà sessuale.

Articolo 546 (Atti lesivi della protezione del minore) e *articolo 547* (Atti lesivi delle relazioni familiari del minore).

È stata trasferita in questo titolo e diversamente disciplinata la materia contemplata negli articoli 573 e 574. L'intento perseguito è quello di apprestare - anche con la previsione di più severe sanzioni - una tutela penale più efficace. La sottrazione al genitore o comunque alla persona con cui il minore vive stabilmente crea infatti situazioni gravemente dannose per lo sviluppo della personalità.

Fenomeno nuovo, per la frequenza con cui si verifica da qualche anno, è l'allontanamento del minore dal territorio nazionale ad opera di uno dei genitori separati. Esso

riveste particolare gravità e va quindi risolutamente contrastato.

Articolo 548 (Atti lesivi dello sviluppo della personalità del minore).

È generalmente criticato l'attuale articolo 571, il quale, punendo soltanto l'abuso dei mezzi di «correzione o di disciplina», sembra legittimarne l'uso normale. Esso inoltre inopportuna prevede sanzioni ridotte per le lesioni personali e la morte, quando le stesse derivino dall'abuso.

La nuova formulazione tiene conto delle fondate critiche a queste previsioni. Eliminato del tutto il trattamento privilegiato per le lesioni personali e la morte, che rientreranno così nella disciplina comune, la nuova norma assoggetta ad un regime più severo di quello prima contemplato alcuni comportamenti contrari ai principi dell'educazione ed al dovuto rispetto dell'integrità fisica e psichica del minore.

Va conseguentemente abrogato l'articolo 571, che per ragioni analoghe a quelle già esposte non sembra meritevole di sopravvivere neppure per la parte applicabile in riferimento ad abusi commessi nei confronti di persone adulte.

Articolo 549 (Atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore)

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 603 - decisa per l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma - sono rimaste prive di tutela penale alcune gravi situazioni che, specie per il soggetto in età evolutiva, possono fortemente pregiudicare la costruzione di una personalità libera e non eterodiretta, capace di autodeterminarsi e di realizzarsi fuori di ogni prevaricazione altrui.

È dunque doveroso provvedere con una nuova disciplina diretta ad impedire il grave attentato alla formazione della personalità che può essere posto in essere attraverso un asservimento del soggetto passivo del reato al dominio di chi, attraverso una subdola opera di manipolazione, elimina ogni possibilità di esercitare le libertà fondamentali della persona. Ciò può valere per ogni essere umano, ma

vale particolarmente per il minore che, per la sua connaturale condizione di immaturità e per la sua suggestionalibilità, deve godere di una particolare tutela e di un ampio rispetto del libero svolgimento del suo difficile processo formativo. La maggiore specificità della fattispecie, specialmente per quanto concerne i mezzi usati per acquistare il dominio, dovrebbe escludere quei dubbi di illegittimità costituzionale che hanno portato alla eliminazione di una norma certamente assai criticabile, come era l'articolo 603.

Articolo 550 (Sfruttamento del lavoro minorile) e *articolo 551* (Associazione per lo sfruttamento di minori).

Nonostante l'esistenza di numerose norme che tutelano il minore nel lavoro, vietandone l'impiego in attività non adatte all'età, il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile continua ad avere ampia diffusione ed emerge frequentemente anche in occasione di drammatici e talora mortali incidenti. In questo quadro si inserisce, altresì, la disinvolta utilizzazione del soggetto in formazione nella produzione di messaggi pubblicitari e negli spettacoli, attuata troppo spesso senza alcuna considerazione per le esigenze educative.

È dunque indispensabile contrastare tale fenomeno con specifiche previsioni, che riguardino per un verso il comportamento di singole persone, per l'altro le associazioni allo scopo promosse.

Triste retaggio dei nostri tempi è poi la spietata utilizzazione di minori per attività delittuose o turpi, utilizzazione alla quale si dedicano spesso vere e proprie organizzazioni. Occorre perciò introdurre nell'ordinamento una specifica previsione, atta a punire adeguatamente questi comportamenti, gravemente lesivi dell'equilibrato sviluppo della personalità e talvolta della stessa integrità fisica del soggetto in evoluzione.

Articolo 552 (Istigazione del minore a commettere delitti).

È auspicio generale che, tenuto conto del largo uso che viene fatto di minori in attività illecite, venga apprestata una normativa più efficace dell'attuale articolo 111.

A tale esigenza rispondono per un verso l'articolo 551 e per l'altro la norma sopra riportata.

Articolo 553 (Atti lesivi della formazione psichica e morale del minore) e *articolo 554* (Abusi compiuti con la stampa periodica).

Le due previsioni tendono a porre una difesa contro l'uso spregiudicato dei messaggi pubblicitari nelle pubbliche affissioni e contro la consegna ai minori di pubblicazioni inadatte.

Quale elemento integrativo della fattispecie è prevista la rappresentazione di contenuti erotici o violenti, il cui effetto danno so sulla formazione della personalità dei minori è costantemente segnalato dagli esperti.

Gli articoli da 2 a 8 del disegno di legge contengono ulteriori modifiche a singole disposizioni del codice penale.

In particolare l'articolo 2 (Querela dell'offeso) modifica l'articolo 542, prevedendo la procedibilità di ufficio per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume commessi, oltre che dal genitore e dal tutore, anche da chi abusa di talune specifiche relazioni di convivenza. Inoltre, relativamente ai delitti previsti degli articoli 544, 546 e 547 del codice penale viene introdotto un meccanismo che consente - in caso di mancato esercizio della querela da parte del genitore - la nomina di un curatore speciale per la presentazione della querela stessa.

L'articolo 3 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) modifica il vigente articolo 570; con esso si sopprime l'inciso «abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie», che circoscrive ingiustificatamente la previsione ad alcuni comportamenti tipici. Viene inoltre riformulata la titolarità degli obblighi di assistenza aggiungendo l'affidamento familiare (fonte di doveri analoghi a quelli dei genitori) e si provvede ad aumentare la pena edittale, troppo esigua nella previsione dell'attuale articolo.

Con l'articolo 4 (Sottrazione di persone incapaci) è stato eliminato all'articolo 574 ogni riferimento al minore come oggetto materiale della condotta criminosa.

Con l'articolo 5 (Impiego di minori nell'accattonaggio) si modifica l'articolo 671 e si

introduce una previsione modellata sull'articolo 403 del codice civile, ritenuta indispensabile per evitare che la condotta illecita venga reiterata con gravi danni per l'educazione e la maturazione del minore.

L'introduzione di una nuova fattispecie contravvenzionale (articolo 689-bis) tende a contrastare il fenomeno dell'alcolismo minorile, che in talune regioni italiane ha assunto dimensioni allarmanti.

Un altro fenomeno purtroppo assai diffuso è la sparizione di minori, la cui ricerca non sempre viene tempestivamente avviata per l'omissione o il ritardo della notizia alla pubblica autorità. Poichè il vigente articolo 716 non appresta al riguardo una disciplina efficace, sia per l'incompleta elencazione dei soggetti tenuti all'informativa che per la tenuità della sanzione, se ne è prevista, all'articolo 7 (Allontanamento di minori), una diversa formulazione che dovrebbe indurre a maggiore sollecitudine le persone cui il minore è affidato.

L'attuale articolo 731, concernente l'obbligo scolastico, si riferisce soltanto all'istruzione elementare, mentre ormai l'istruzione obbligatoria include anche la scuola media. La norma è inoltre inefficace sia per la tenuità della sanzione sia per la mancanza di un meccanismo che consenta la tempestiva individuazione dei casi di inosservanza. A tutte queste esigenze risponde la nuova formulazione prevista dall'articolo 8 (Istruzione obbligatoria) del presente disegno di legge.

La previsione del secondo comma dell'articolo 567 del codice penale (Alterazione di stato) è ritenuta non potersi applicare al caso del falso riconoscimento di figlio naturale, il quale, non essendo in possesso di uno stato di filiazione, non potrebbe subire l'alterazione del medesimo.

Per contro i riconoscimenti non veridici sono frequenti e vi si fa per lo più ricorso per aggirare la normativa sull'adozione. Il risultato è che molti bambini finiscono in famiglie i cui componenti non hanno i requisiti previsti dalla legge o che comunque, con il loro comportamento fraudolento, rilevano una mentalità non rassicurante sul piano educativo.

Tali soluzioni, quando vengono scoperte, creano gravi problemi, perchè i giudici mino-

rili si trovano nell'alternativa di tollerare una patente violazione della legge ovvero di allontanare dalla famiglia bambini che possono, nel frattempo, aver instaurato rapporti affettivi e rischiano quindi di risentire della loro brusca interruzione.

È dunque opportuna una specifica previsione che, con la minaccia di una severa sanzione, prevenga comportamenti vari contrastanti con l'interesse del minore; a ciò si provvede con l'articolo 9 (Riconoscimento non veridico di figlio naturale) del disegno di legge.

L'articolo 10 (Somministrazione di sostanze stupefacenti), che provvede a completare con l'ipotesi della «somministrazione» l'aggravante specifica della «consegna» o «destinazione» di sostanze stupefacenti a persone di età minore prevista dall'articolo 74, numero 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, esaurisce la proposta revisione della normativa sostanziale a tutela del minore.

Sul terreno della procedura sono invece destinati ad operare gli articoli 11, 12 e 13.

L'articolo 11 (Reati in danno di un figlio minore) tende ad assicurare una più tempestiva decisione del tribunale per i minorenni in ordine alla eventuale decadenza o sospensione della potestà del genitore che abbia commesso, con abuso di quest'ultima, un reato in danno del figlio minore. Ciò sul presupposto dell'abrogazione, espressamente prevista dall'articolo 14 (Abrogazioni), delle norme - da più parti criticate per il loro automatismo - che prevedono la privazione di detta potestà come pena accessoria.

L'articolo 12 (Sospensione del processo penale contro il genitore) configura un'ipotesi - notevole, se vista nella prospettiva del nuovo codice di procedura penale - di sospensione del processo in cui il genitore è imputato di reati commessi nei confronti del figlio minore, finalizzata alla possibilità di ristabilire il rapporto familiare.

L'articolo 13 (Tutela del minore nel processo), infine, prevede una serie di prescrizioni intese ad una più penetrante tutela della personalità del minore sentito in qualità di parte o di teste nel processo civile e nel processo penale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

(Reintroduzione di un titolo nel libro secondo del codice penale)

1. Nel codice penale, dopo il titolo IX del libro secondo è inserito il seguente:

«**TITOLO X. - Dei delitti contro la personalità del minore**

Art. 545. - *(Atti lesivi del minore nella sfera sessuale)*. - Chiunque, con violenza o minaccia, compie atti sessuali su un minore degli anni diciotto è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali su persona la quale al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole:
 - a) ne è l'ascendente o il tutore;
 - b) è persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;
 - c) abusi di una relazione di convivenza con l'ascendente, con il tutore o con la persona alla quale il minore è affidato.

La persona di età maggiore che, abusando dell'immatunità di un minore tra i quattordici e i sedici anni, induce lo stesso a partecipare ad atti sessuali o comunque a compierli è punito con la reclusione da due a sei anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque induce il minore degli anni sedici a compiere atti sessuali con più persone riunite.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se i fatti di cui ai primi tre commi sono compiuti da più persone riunite, ovvero in presenza di più persone riunite, la pena è raddoppiata.

Art. 546. - (*Atti lesivi della protezione del minore*). - Chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 547, sottrae un minore al genitore esercente la potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia l'affidamento, la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è diminuita se il fatto è commesso con il consenso del minore che abbia compiuto gli anni quattordici.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 525.

Art. 547. - (*Atti lesivi delle relazioni familiari del minore*). - Il genitore che sottrae il figlio minore all'altro genitore affidatario, ovvero lo ritiene contro la volontà del genitore medesimo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il minore viene condotto o ritenuto fuori dal territorio nazionale.

Art. 548. - (*Atti lesivi dello sviluppo della personalità del minore*). - Chiunque abusa della funzione che esercita su un minore per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero omette di adempiere ai doveri inerenti alla funzione è punito, se dal fatto deriva pericolo per la salute fisica o psichica del minore, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 549. - (*Atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore*). - Chiunque mediante violenza, minaccia o suggestioni pone il minore in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare grandemente le libertà personali e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce il minore a compiere singoli atti gravemente lesivi della sua salute fisica o psichica.

Art. 550. - (*Sfruttamento del lavoro minorile*). - Chiunque a scopo di trarne profitto impiega un minore in attività lavorative non consentite dalla legge è punito con la pena da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque senza autorizzazione impiega un minore degli anni quindici per la produzione di messaggi pubblicitari, nella preparazione o rappresentazione di spettacoli teatrali o in riprese cinematografiche e televisive.

L'autorizzazione può essere data dal giudice tutelare, previa indagine psicologica, se risulta che la partecipazione all'attività non danneggia per la materia trattata e per le modalità di svolgimento la formazione psichica e morale del minore.

L'autorizzazione non è richiesta per gli spettacoli teatrali dilettantistici.

Art. 551. - (*Associazione per lo sfruttamento di minori*). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di utilizzare soggetti di età minore per la commissione di fatti costituenti reato, ovvero per la prostituzione, per la pornografia, per l'accattonaggio o lo sfruttamento del lavoro, sono punite con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiacciono coloro che si associano al fine di effettuare illeciti affidamenti familiari di minori.

La pena è aumentata da un terzo alla metà per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

Art. 552. - (*Istigazione del minore a commettere delitti*). - Fermo il disposto dell'articolo 111, chi istiga una persona di età minore degli anni diciotto a commettere un delitto, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 553. - (*Atti lesivi della formazione psichica e morale del minore*). - Chiunque affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, i quali per il loro contenuto erotico o violento possono essere gravemente lesivi della formazione psichica e morale del minore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 554. - (*Abusi compiuti con la stampa periodica*). - L'addetto a rivendita di giornali o di riviste, il quale consegna ai minori di anni

quattordici pubblicazioni periodiche che non risultino a loro destinate mediante specifica indicazione apposta sulla copertina all'atto della stampa, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Chiunque pubblica periodici destinati ai minori degli anni quattordici, contenenti vicende, immagini, disegni che, per il loro contenuto erotico o violento, possono essere lesivi della formazione psichica e morale del soggetto in età evolutiva, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Art. 555. - (*Norme di rinvio*). - Ai delitti preveduti dagli articoli 545, 546 e 547 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 539, 540, 542 e 543».

Art. 2.

(*Querela dell'offeso*)

1. L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 542. - (*Querela dell'offeso*). - I delitti preveduti dal capo primo sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore o da chi abusa di una relazione di convivenza con l'ascendente, con il tutore o con la persona alla quale il minore è affidato, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Per quanto concerne i delitti previsti dagli articoli 545, 546 e 547, se la querela non è esercitata dal genitore, può essere nominato dal tribunale dei minori, su richiesta dei servizi sociali competenti per territorio o di chiunque ne abbia interesse, un curatore speciale per la presentazione della querela stessa. Il termine di cui all'articolo 124 del codice penale inizia a decorrere dalla nomina del curatore».

Art. 3.

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare)

1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 570. - *(Violazione degli obblighi di assistenza familiare)*. - Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà del genitore, all'affidamento familiare, alla tutela o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata per chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia separato con addebito della separazione, se il colpevole non dimostra di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge».

Art. 4.

(Sottrazione di persone di età maggiore incapaci)

1. L'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 574. - *(Sottrazione di persone di età maggiore incapaci)*. - Chiunque sottrae una persona di età maggiore inferma di mente al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero la ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela, con la reclusione da uno a tre anni.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 525».

Art. 5.

(Accattonaggio. Provvedimenti per la protezione del minore)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 671 del codice penale è aggiunto il seguente:

«A seguito della constatazione del fatto, l'ufficiale di polizia giudiziaria colloca il minore in ambiente idoneo, fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. A tal fine informa immediatamente del fatto il tribunale per i minorenni».

Art. 6.

(Somministrazione di bevande ad alta gradazione alcolica)

1. Dopo l'articolo 689 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 689-bis. - *(Somministrazione di bevande ad alta gradazione alcolica)*. - Chiunque somministra a un minore degli anni sedici bevande alcoliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio».

Art. 7.

(Allontanamento di minori)

1. L'articolo 716 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 716. - *(Omesso avviso all'autorità dell'allontanamento di minori)*. - Il genitore, l'affidatario, il tutore o chi ha comunque la cura della persona del minore, se omette di dare avviso entro quarantotto ore agli organi di polizia o ai servizi sociali dell'allontanamento o dell'arbitraria sottrazione del minore alla sua vigilanza, è punito con l'arresto fino ad un anno».

Art. 8.

(Istruzione obbligatoria)

1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 731. - *(Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori)*. - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di curare che gli venga impartita l'istruzione dell'obbligo è punito con l'arresto fino ad un anno.

A tal fine, entro la fine di ciascun anno solare, il sindaco comunica al pretore e al tribunale per i minorenni il nome dei minori che non adempiono all'obbligo dell'istruzione».

Art. 9.

(Riconoscimento non veridico di figlio naturale)

1. Chiunque, al fine di eludere le norme sull'adozione o l'affidamento di minori, effettua un riconoscimento non veridico di figlio naturale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 10.

(Somministrazione di sostanze stupefacenti)

1. Il numero 1 del primo comma dell'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque somministrate o destinate a persona di età minore per uso non terapeutico;».

Art. 11.

(Reati in danno di un figlio minore)

1. Nei casi di inizio dell'azione penale nei confronti di un genitore che abbia commesso un reato in danno di un figlio minore con abuso della potestà, il pubblico ministero

trasmette al tribunale per i minorenni copia del rapporto, del referto, della denuncia o della querela per gli eventuali provvedimenti sulla potestà del genitore.

Art. 12.

*(Sospensione del processo penale
contro il genitore)*

1. Quando i reati previsti nel titolo X e nel capo IV del titolo XI del libro secondo del codice penale sono commessi da un genitore nei confronti del figlio minore, il giudice può disporre la sospensione del processo tenuto conto dell'interesse del minore e della possibilità di ristabilire il rapporto fra genitore e figlio.

2. In tal caso sottopone l'imputato a un periodo di prova, non superiore a due anni, durante il quale i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con quelli degli enti locali ed eventualmente con l'autorità di pubblica sicurezza, verificano che lo stesso si sia ravveduto ed abbia ristabilito positivi rapporti con il figlio.

3. Qualora la prova abbia dato esito positivo, il giudice dichiara l'estinzione del reato.

4. In caso contrario, anche prima del compimento del periodo di prova, il giudice dispone la prosecuzione del processo a carico dell'imputato.

Art. 13.

(Tutela del minore nel processo)

1. Salvi i casi in cui vi è assoluta ed urgente necessità di acquisire la prova del reato, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria si astengono dall'interrogare il minore nei cui confronti è stato commesso uno dei reati previsti nel titolo X e nel capo IV del titolo XI del libro secondo del codice penale.

2. Nel caso in cui un minore debba essere sentito in qualità di parte o di testimone in un procedimento civile o penale avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, l'audizione deve essere effettuata alla presenza dell'esercente la potestà e di un assistente sociale.

3. Il giudice stabilisce le modalità con le quali deve svolgersi l'audizione al fine di tutelare pienamente la personalità del ragazzo e di evitare gravi turbamenti psicologici.

4. Può anche essere disposto che si proceda a porte chiuse e che non siano presenti le parti.

5. I difensori non possono rivolgere direttamente le domande al minore.

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 519, comma 2, numeri 1 e 2, e gli articoli 530, 571 e 573 del codice penale, l'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e la legge 12 dicembre 1960, n. 1591.

2. Sono abrogate le norme che prevedono la decadenza o la sospensione della potestà del genitore come pena accessoria.